Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – div VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7tutelalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di EMMEDUE S.R.L. IN FALL. al fine della proroga dello strumento della CIG in deroga ex art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- Per EMMEDUE S.R.L. IN FALL., il Curatore Fallimentare Paola Saioni, assistita dal consulente del lavoro Alessandro Rosati;
- Per la FILCAMS CGIL Nazionale, Mario Piovesan, munito di delega;
- per la FISASCAT CISL, Mario Piovesan;
- per la UILTUCS UIL, Gabriele Fiorino;
- per le RSA, Filippo Coniglio, Giovanni Tarchi e Leonardo Gianchi;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la EMMEDUE S.R.L. IN FALLIMENTO (appartenente al gruppo Panmedia) con sede legale in Capena (RM), svolge attività di vendita di mobili, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 25 lavoratori, collocati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e Toscana, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio al di sotto dei 50 dipendenti ed applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;

- con sentenza n. 24/2011 del 29 giugno 2011, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato il fallimento della Società ed ha nominato la dott.ssa Paola Saioni Curatrice della procedura;
- l'azienda ha fruito del trattamento di CIG in deroga, in virtù di accordo ministeriale del 14.09.2011, per complessivi 6 mesi, dal 29 giugno 2011 (data di dichiarazione del fallimento) al 31 dicembre 2011;
- successivamente, con nota prot. n. 0013687 del 20 giugno 2012, la Curatela ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- pertanto, con nota prot. n. 0015664 del 13.07.2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

VISTA

la legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art.19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del redito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. La EMMEDUE S.R.L. IN FALL. presenterà istanza di concessione del trattamento di proroga della CIG in deroga – ai sensi della normativa suindicata - per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di **25 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale, così ripartiti:
 - n. 6 occupati nella **Regione Abruzzo, di cui n. 1 part-time al 50%**;
 - n. 2 occupati nella **Regione Campania;**
 - n. 1 occupato nella **Regione Emilia Romagna**;
 - n. 16 occupati nella **Regione Toscana, di cui n. 2 part-time al 50%, n. 1 al 75% e n. 1 al 54%.**

2. I lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore, senza rotazione, visti il fallimento in corso e la completa cessazione di ogni attività.

3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. La scrivente D.G. rende noto alle Parti che l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Curatela è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di **specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte al contributo economico ed, in particolare, alla decorrenza del trattamento a far data dal 1 gennaio 2012.**

Letto, confermato e sottoscritto.

EMMEDUE SRL IN FALLIMENTO

OO.SS.

ITALIA LAVORO

RSA

IL MINISTERO DEL LAVORO